



Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di L'Aquila

Guardia di Finanza	Prot: 0089675/2025
	Data: 11/08/2025
	Tipo: Uscita
	AOO: Abruzzo
	UOR: AQ022



Guardia di Finanza
Comando Regionale Abruzzo

MEMORANDUM OPERATIVO

TRA LA

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
L'AQUILA**

E IL

COMANDO REGIONALE ABRUZZO DELLA GUARDIA DI FINANZA

**LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
L'AQUILA (di seguito Procura Generale)**

e

**IL COMANDO REGIONALE ABRUZZO DELLA GUARDIA DI FINANZA (di seguito
Comando Regionale)**

VISTO il R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 recante "*Approvazione del Testo Definitivo del Codice Penale*";

VISTO il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 recante "*Ordinamento giudiziario*";

VISTO il D.P.R. 22 settembre 1988, n.447, recante "*Approvazione del Codice di Procedura Penale*";

VISTO il D.Lgs 28 luglio 1989, n. 271, recante "*Norme di Attuazione , di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale*";

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza*" e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*", con particolare riferimento all'articolo 12-bis, nonché il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, recante "*Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali*", con particolare riferimento all'articolo 87;

RITENUTO opportuno prevedere, nell'ambito della collaborazione tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di L'Aquila ed i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria dipendenti dal Comando Regionale Abruzzo, in termini tecnico-giuridici e di analisi, che venga effettuato, *in executivis*, ogni utile approfondimento finalizzato all'accertamento economico-finanziario della posizione dei condannati nonché delle loro disponibilità di beni mobili e immobili o di altre utilità nella prospettiva di garantire la più

completa possibile esecuzione dei provvedimenti di confisca nell'interesse dell'Erario nei casi previsti dalla Legge;

CONSIDERATO infatti che la confisca *in executivis* rappresenta l'ultimo passaggio processuale per doverosamente aggredire patrimoni illecitamente acquisiti che diversamente non sarebbero più garantiti per l'Erario,

CONVENGONO:

Articolo 1

(Ambito di collaborazione)

1. La Procura Generale ed i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria dipendenti dal Comando Regionale Abruzzo (di seguito Nuclei P.E.F.) prestano reciproca collaborazione, nell'ambito di una preliminare fase di sperimentazione, finalizzata a migliorare l'efficacia complessiva delle attività svolte in base alle rispettive competenze, come fissate dall'ordinamento giuridico vigente.
In particolare, essi si avvarranno:
 - a. la Procura Generale, della dirigenza e dei magistrati addetti al settore dell'esecuzione penale;
 - b. i Nuclei P.E.F., delle dipendenti articolazioni che quotidianamente eseguono complesse investigazioni economico-finanziarie volte alla tutela dell'interesse erariale dello Stato, anche attraverso l'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, di cui la confisca nelle sue varie forme (per sproporzione, diretta ovvero per equivalente) rappresenta lo *step* finale.
2. Tenuto conto dei rispettivi ambiti istituzionali della Procura Generale e dei Nuclei P.E.F., l'intesa si sviluppa attraverso l'elaborazione di attività di approfondimento e di analisi, a cura della Guardia di Finanza, sulla base delle sentenze passate in giudicato ovvero dei provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione, con particolare riguardo alle seguenti ipotesi:
 - a. confisca già disposta, ma non eseguita;
 - b. confisca già disposta, ma eseguita solo in parte;
 - c. confisca non precedentemente disposta.

Articolo 2

(Tavolo tecnico di approfondimento e di analisi)

1. In linea con le finalità di cui all'art. 1, nonché per assicurare un costante raccordo e coordinamento tra la Procura Generale e il Nuclei P.E.F., viene istituito un tavolo tecnico di approfondimento e di analisi (di seguito tavolo tecnico), composto dai referenti e/o delegati addetti al settore delle esecuzioni penali della Procura Generale, dai Comandanti dei Nuclei P.E.F. e/o dai Comandanti dei Gruppi di Sezione e/o dai militari incaricati dei predetti Nuclei P.E.F.
2. Il referente e/o delegato addetto al settore delle esecuzioni penali della Procura Generale valuterà la convocazione del tavolo tecnico ogni qualvolta sia ritenuto necessario ovvero con la cadenza ritenuta consona, al fine di operare uno *screening* dei soggetti da considerare sulla base delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti del

giudice dell'esecuzione di competenza della Procura Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila implicanti l'esecuzione di provvedimenti di confisca nelle sue varie forme (per sproporzione, diretta ovvero per equivalente).

Articolo 3

(Contenuti della collaborazione)

La Procura Generale richiede direttamente al Nucleo P.E.F. competente per territorio, o al Nucleo P.E.F. di L'Aquila, in qualità di referente per gli altri Nuclei P.E.F., l'esecuzione di mirate attività di approfondimento e di analisi, attraverso le banche dati in uso al Corpo, finalizzate ad accertare, sotto il profilo economico-finanziario, la situazione patrimoniale del condannato, con specifico riferimento alla titolarità e/o disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o entità giuridica, di denaro, di beni mobili (registrati e non), beni immobili o altre utilità, nonché ad individuare le modalità operative migliori per procedere alla esecuzione dei provvedimenti di confisca.

Articolo 4

(Profili formativi)

La Procura Generale e il Comando Regionale possono organizzare incontri e corsi di formazione o di aggiornamento in favore del personale coinvolto nelle specifiche attività oggetto del presente memorandum.

Articolo 5

(Durata dell'accordo. Modifiche ed integrazioni)

1. Il presente *memorandum* operativo:
 - a. avrà la durata di 36 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso;
 - b. potrà essere rinnovato, almeno 30 giorni prima della scadenza, previa richiesta scritta di una delle parti e adesione dell'altra.
2. Nelle more del rinnovo dello stesso, previo scambio di note tra le parti, sarà assicurata la prosecuzione della collaborazione, senza soluzione di continuità.
3. In qualunque momento della sua vigenza, al presente tavolo tecnico possono essere apportate, con la controfirma delle parti, eventuali integrazioni o modifiche.

L'Aquila, _____

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Alessandro Mancini)

IL COMANDANTE REGIONALE
(Gen. B. Fabio Massimo Mendella)

MANCINI
ALESSANDRO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
11.06.2025
08:25:12
GMT+01:00



IL PROCURATORE GENERALE
MANCINI